

Un nuovo articolo costituzionale sulle lingue in Svizzera

Il prossimo 10 marzo, le cittadine e i cittadini svizzeri saranno chiamati a pronunciarsi su **una nuova formulazione dell'art. 116 della Costituzione federale**, e cioè dell'articolo che stabilisce i principi e le norme sui quali si fonda la compresenza sul territorio della Svizzera di quattro lingue nazionali e la sempre più estesa realtà della pratica di altre lingue utilizzate da cittadini e residenti. L'articolo in votazione è il frutto di una vicenda abbastanza lunga e tormentata che ha trovato comunque ragionata e ragionevole soluzione in un testo concordato dalle Camere federali che suona così:

1. Le lingue nazionali della Svizzera sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
2. Confederazione e Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
3. La Confederazione sostiene i provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano.
4. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini romanci. I particolari sono regolati dalla legge.

In occasione di una conferenza stampa, l'on. Ruth Dreifuss ha sintetizzato il significato politico della proposta in questi termini: «Con il nuovo articolo linguistico e le misure ad esso legate, il Consiglio federale e il Parlamento esprimono la loro volontà di consolidare e mantenere il quadrilinguismo in Svizzera e di rafforzare la coesione nazionale favorendo l'incontro e la reciproca comprensione tra le parti». Nella stessa occasione l'on. Giuseppe Buffi e lo scrittore Alberto Nessi, portavoce in un certo senso di un Cantone e di un'area culturale minoritari, hanno fatto uso ambedue della parola **rispetto** per sottolineare le loro aspettative, ciò che comporta nello stesso tempo la legittima pretesa di essere rispettati e il dovere di farsi rispettare senza alcun complesso di inferiorità.

La lunga e travagliata gestazione dell'articolo merita di essere ricordata, poiché permette di meglio comprendere

i termini della questione e i delicati equilibri che si sono dovuti trovare. La vicenda inizia nel 1985 in sede parlamentare, quando il Consigliere nazionale grigionese Martin Bundi presenta una mozione con la quale chiede una nuova formulazione dell'articolo costituzionale sulla lingua e, in particolare, il rafforzamento della posizione del romancio (che alla vigilia della seconda guerra mondiale - in uno specifico clima politico - aveva ottenuto il riconoscimento di lingua nazionale).


La mozione viene accettata e il direttore del Dipartimento federale dell'interno, on. Flavio Cotti, affida ad un gruppo di lavoro (presieduto dal prof. Peter Saladin, giurista) un mandato molto ampio,

allo scopo di documentare «una valutazione giuridica, storica e linguistica delle questioni che sorgono a proposito della revisione dell'art. 116 della Costituzione, nonché la formulazione di una nuova versione di questo articolo».

Nell'agosto 1989, il gruppo di lavoro consegna un denso e problematico rapporto sotto il titolo «**Quadrilinguismo svizzero - presente e futuro**». Il testo offre un quadro ricco e articolato sia dell'evoluzione delle lingue in Svizzera alla luce di realtà storiche ancora presenti e vive e tenendo conto dei rapidi cambiamenti del secondo dopoguerra, sia una raffinata esposizione delle questioni giuridiche legate al principio della libertà di lingua individuale (già riconosciuta dal tribunale federale come un diritto fondamentale, non scritto, della Costituzione svizzera), sia ai limiti o all'impossibilità dell'affermazione di un principio delle territorialità linguistiche.

(Continua a pag. 24)

Da UNI Lausanne



Un nuovo articolo costituzionale sulle lingue in Svizzera

(Continuazione da pagina 2)

Il contenuto del documento viene ripreso e in qualche punto arricchito in un pregevole **messaggio del Consiglio federale** alle Camere federali (datato 4 marzo 1991) che accompagna una proposta coraggiosa di riformulazione dell'articolo costituzionale sulle lingue, proposta che aveva già ottenuto il consenso del Consiglio di Stato del Cantone Ticino in sede di consultazione preventiva.

Il progetto non incontra però l'adesione del Consiglio degli Stati che, nel settembre 1992, lo approvava apportando sostanziali modifiche al testo proposto dal Consiglio federale, in particolare espungendo il principio della libertà di lingua, limitando le competenze della Confederazione e rafforzando le possibili applicazioni del principio della territorialità. Al Consiglio nazionale la reazione è stata assai diversa grazie anche ad alcuni puntuali ed efficaci interventi dell'on. Fulvio Caccia e alla sua iniziativa di costituire un gruppo di lavoro che riprendesse il discorso. Nella sessione di Ginevra dell'autunno del 1993 il Consiglio nazionale giungeva a proporre un articolo sostanzialmente nuovo che avrebbe dovuto permettere di superare alcuni irrigidimenti su questioni di principio poco attente agli sviluppi della questione linguistica nel nostro paese. Ad un

primo arroccamento del Consiglio agli Stati sulla sua primitiva proposta è seguita una sostanziale sua adesione alla proposta del Consiglio nazionale, il quale ha poi preso l'ultima decisione nel settembre 1995 (per la quale l'on. Caccia è stato uno dei relatori).

Se il dibattito politico ha trovato qualche eco sui mezzi di comunicazione di massa, meno visibili ma assai importanti sono stati i dibattiti in sede scientifica attorno alla questione delle lingue in Svizzera e fors'anche quelli riguardanti la scelta in ambito formativo. Il Ticino ha dato un suo originale contributo, attraverso la creazione di un «**Osservatorio linguistico della Svizzera italiana**», un programma biennale di ricerca empirica sullo stato e l'evoluzione del contesto linguistico nell'area politica dove l'italiano è la lingua dominante, ma anche sulla presenza della lingua italiana nel resto della Svizzera. La tempestiva pubblicazione di due volumi, curati da Sandro Bianconi, su «**Lingue nel Ticino**» (1994, pp. 231) e su «**L'italiano in Svizzera**» (1995, pp. 234) ha contribuito a riproporre in termini aggiornati e fuori da schemi stereotipati un tipo di analisi linguistica che dovrebbe comunque essere tenuta presente nella ridefinizione delle cosiddette politiche linguistiche. L'operazione ticinese ha avuto seguito anche in qualche altro Cantone ed ha trovato particolari consensi nei **Colloqui sul plurilinguismo** organizzati annualmente al Monte Verità dall'Osservatorio in collaborazione con l'Ufficio federale della cultura, dove si riunisce una cerchia qualificata di studiosi e operatori provenienti da tutta la Svizzera. Non deve neppure essere dimenticata un'iniziativa pure nata in Ticino nel clima del rilancio delle politiche linguistiche in Svizzera, e cioè quelle legate a «**Babylonia**», rivista per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, che ha voluto subito giocare i propri destini editoriali a livello svizzero, facendo del plurilinguismo una delle sue caratteristiche.

La soluzione concordata dalle Camere federali ha i limiti e fors'anche i difetti di una **soluzione di compromesso**, ma ha anche i pregi di poter contare su un diffuso consenso ed anche qualche virtù propria su cui sarebbe ingiusto passare sopra.

In primo luogo, essa ribadisce il **quadri-linguismo** come uno degli elementi costitutivi della nazione svizzera, dando piena legittimazione alla posizione del **romancio**. In secondo luogo, attribuisce alla Confederazione una specifica **com-**

petenza nell'affiancare i Cantoni all'azione di promovimento della comprensione e degli scambi tra comunità linguistiche. Approvando l'articolo (come ci si può augurare), le cittadine e i cittadini svizzeri dovrebbero rendersi conto che ciò significa qualche cosa di più e di altro rispetto all'esigenza di qualche limitata misura di compensazione magari soltanto all'interno dell'amministrazione federale: il testo è chiaro, poiché esso fa della mutua comprensione e degli scambi tra universi linguistici un obiettivo preciso delle politiche linguistiche a tutti i livelli.

D'altra parte, rinunciando a inserire nella Costituzione federale qualsiasi riferimento ad un principio di territorialità, il testo in votazione evita le confusioni e le ambiguità emerse nel dibattito parlamentare e in alcuni ambienti svizzeri.

Infine, l'articolo 116 della nuova formulazione garantisce piena legittimazione al sostegno (morale e finanziario) dei provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano; nel primo caso per assicurare ad una lingua minacciata le possibilità di sopravvivere, nel secondo per permettere a un Cantone la cui lingua non appare minacciata nell'uso interno di poter meglio valorizzarla in rapporto alla produzione culturale attivata in Ticino grazie a programmi, progetti, iniziative promossi e realizzati a livello istituzionale o grazie all'iniziativa di gruppi o associazioni.

Dino Jauch

G.A.B. 6500 Bellinzona 1
Mutazioni:
Divisione scuola - 6501 Bellinzona

REDAZIONE:

Diego Erba
direttore responsabile
Maria Luisa Delcò
Mario Delucchi
Franco Lepori
Giorgio Merzaghi
Renato Vago

SEGRETERIA:

Paola Mäusli-Pellegatta
Dipartimento dell'istruzione
e della cultura, Divisione scuola,
6501 Bellinzona
telefono 091 804 34 55
fax 091 804 44 92

GRAFICO: Emilio Rissone

STAMPA:

Arti grafiche Salvioni SA
6500 Bellinzona

Esce 7 volte all'anno

TASSE:

abbonamento annuale
fascicolo singolo

fr. 20.-
fr. 3.-